

OGGETTO : D.P.R. 22.10.2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi - Affidamento incarico alla ditta T.V.E. s.r.l. per l'esecuzione delle verifiche agli impianti installati presso gli edifici di proprietà comunale sedi delle scuole elementari e dell'infanzia, municipi e centri sportivi - CIG ZF31A8171C

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Visti i precedenti incarichi conferiti dai comuni aderenti all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, con i quali si affidavano alla ditta T.V.E. – Trentina Verifiche Elettriche S.r.l., con sede in Trento, via Kufstein n. 1, gli incarichi per l'esecuzione delle verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti di messa a terra e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati in luoghi di lavoro, come previsto dal D.P.R. 462/2001, ed installati presso gli immobili di proprietà comunale;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 D.P.R. 462/2001, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale;

Atteso che i luoghi di cui alla presente deliberazione rientrano nelle fattispecie per le quali l'obbligo di verifica ha periodicità biennale;

Rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.

Atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che “successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488.

Posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione.

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale.

Rilevato che per l'incarico di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 della l. 488/2008, né convenzioni stipulate dall'APAC e che il servizio individuato non è disponibile presso il mercato elettronico provinciale (MEPAT).

Verificato che tra gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. non risultano attivi né convenzioni o bando relativi la fornitura di cui in oggetto.

Considerato pertanto la necessità di provvedere ad eseguire le verifiche in parola in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Richiesto pertanto allo scopo un preventivo ed esaminata l'offerta di data 17 maggio 2016, agli atti sub. prot. n. 1101, dd. 17.05.2016, inviata dalla ditta T.V.E. – Trentina Verifiche Elettriche S.r.l., con sede in Trento, via Kufstein n. 1, che propone quanto di seguito evidenziato:

n.	Ubicazione	Tipologia	Descrizione	quantità		costo unitario
01	Sarnonico	Scuola elementare e materna	Impianto di messa a terra	20 kW	€	130,00
			Dispositivo parafulmine ad asta	1	€	50,00
02	Sarnonico	Centro Sportivo	Impianto di messa a terra	-	€	130,00
03	Cavareno	Scuola elementare	Impianto di messa a terra	15 kW	€	120,00
04	Cavareno	Scuola elementare	Impianto di messa a terra	19 kW	€	130,00
05	Cavareno	Tennis Halle	Impianto di messa a terra	43,8 kW	€	180,00
06	Cavareno	Municipio	Impianto di messa a terra	20 kW	€	180,00
07	Cavareno	Ambulatorio	Impianto di messa a terra	6 kW	€	100,00
08	Romeno	Scuola elementare	Impianto di messa a terra	20 kW	€	150,00
09	Romeno	Scuola Materna	Impianto di messa a terra	35 kW	€	150,00
10	Romeno	Centro polifunzionale	Impianto di messa a terra	25 kW	€	200,00
	TOTALE				€	1.520,00

Considerato che l'entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto mediante trattativa privata con la ditta ritenuta idonea ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e che il contratto potrà essere perfezionato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

Tutto ciò premesso,

Richiamata la premessa narrativa e ritenutala parte integrante del presente provvedimento.

Considerato pertanto la necessità di affidare, l'incarico per la l'esecuzione delle verifiche periodiche in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, come meglio descritto in premessa.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 02 del 11 aprile 2016 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm., con particolare riferimento all'art. 21, ed il relativo regolamento di attuazione;

Visto l'art. 1 del D.L. 06.07.2012, nr. 95 (cd. "Spending review"), convertito - con modificazioni dalla L. 07.08.2012, nr. 135;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal Segretario dell'Unione ai sensi rispettivamente dell' 81 del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L e art. 19 del DPRG 28.01.1999 n. 4/L , in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, alla ditta "T.V.E. Trentina Verifiche Elettriche s.r.l., con sede in Trento, via Kufstein 1, l'incarico per l'esecuzione delle verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti di messa a terra e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati in luoghi di lavoro previste dal D.P.R. 462/2001 ed installati presso gli edifici di proprietà dei comuni dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, come meglio indicato in premessa, a fronte di un corrispettivo di Euro 1.520,00 + I.V.A. 22 %;
2. di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.854,40 (IVA 22% inclusa) al cap.1015 - intervento 1080102 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 che presenta adeguata disponibilità;

n.	Ubicazione	Tipologia	Descrizione	quantità		costo unitario	CAPITOLO
01	Sarnonico	Scuola elementare e materna	Impianto di messa a terra	20 kW	€	130,00	682/3
			Dispositivo parafulmine ad asta	1	€	50,00	682/3
02	Sarnonico	Centro Sportivo	Impianto di messa a terra	-	€	130,00	871
03	Cavareno	Scuola elementare	Impianto di messa a terra	15 kW	€	120,00	682/1
04	Cavareno	Scuola materna	Impianto di messa a terra	19 kW	€	130,00	621/1
05	Cavareno	Tennis Halle	Impianto di messa a terra	43,8 kW	€	180,00	871
06	Cavareno	Municipio	Impianto di messa a terra	20 kW	€	180,00	298
07	Cavareno	Ambulatorio	Impianto di messa a terra	6 kW	€	100,00	1461
08	Romeno	Scuola elementare	Impianto di messa a terra	20 kW	€	150,00	682/2
09	Romeno	Scuola Materna	Impianto di messa a terra	35 kW	€	150,00	621/2
10	Romeno	Centro polifunzionale	Impianto di messa a terra	25 kW	€	200,00	1461
	TOTALE				€	1.520,00	

3. di stipulare il contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale;
4. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
 - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;
5. Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione , ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L
7. di trasmettere copia della presente alla società Ecotraffic s.r.l., con sede in Guidizzolo (Mn), via S. d'Acquisto n. 4/a;
8. di precisare , ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
 - in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.